



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -  
AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -  
PAOLO PORRECA - Consigliere -  
STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -  
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-

**OPPOSIZIONE AD  
INGIUNZIONE EX R.D.  
N. 639 DEL 1910**

R.G. n. 17445/2020

Cron. \_\_\_\_\_

CC - 25/10/2022

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17445/2020 R.G. proposto da  
ELIA ELENA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge  
ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Protopapa

- ricorrente -

contro

ABACO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in  
difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la  
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato  
e difeso dall'Avv. Massimo Zampese

- controricorrente -

nonché contro

COMUNE DI BRINDISI

- intimato -

avverso la sentenza n. 268/2020 del TRIBUNALE DI BRINDISI,  
depositata il 4 giugno 2020;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

### **rilevato che**

Elena Elia propose opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa - ai sensi dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - dalla ABACO S.p.A., nella qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Brindisi, per il recupero di un credito causalmente ascritto a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;

dedusse, in sintesi, l'inosservanza del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento divenuto definitivo, l'omessa indicazione del numero di ruolo, l'illegittima richiesta di somme per maggiorazioni ex art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

l'adito Giudice di pace di Brindisi accolse l'opposizione;

sull'appello interposto dalla ABACO S.p.A., la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione siccome spiegata elasso il termine (trenta giorni dalla notifica) contemplato dall'art. 2 (così in sentenza) del r.d. n. 639 del 1910;

ricorre per cassazione Elena Elia, sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ABACO S.p.A.; non svolge difese in grado di legittimità il Comune di Brindisi;

### **considerato che**

con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si censura la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione: si assume, in breve, che il termine richiamato dal giudice territoriale è previsto esclusivamente ai fini del pagamento della somma ingiunta, non anche per la proposizione dell'opposizione alla stessa;

la doglianza è manifestamente fondata: secondo il consolidato orientamento di questa Corte - cui si intende dare continuità -, in tema di opposizione avverso ingiunzioni afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal



senso, né per la sua inosservanza è sancita (diversamente da quanto previsto in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative) decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (cfr. Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926; Cass. 18/09/2003, n. 13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571);

l'accoglimento del ricorso per il motivo esposto assorbe il vaglio delle ulteriori due doglianze sollevate, concernenti l'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689 del 1981 (secondo motivo) e la corretta quantificazione delle spese di lite (terzo motivo);

il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

**p. q. m.**

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 25 ottobre 2022.

Il Presidente

*Franco De Stefano*

